****

PROCURA DELLA REPUBBLICA

# **presso il Tribunale di Siracusa**

***SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL PROCURATORE CAPO***

Viale S. Panagia, 109 . CAP: 96100

Mail: procura.siracusa@giustizia.it - Pec: procuratore.siracusa@giustiziacert.it

Telefono: 0931.752603 – 605 Fax: 0931.494420

**DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO E STAGE IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO L’UFFICIO GIUDIZIARIO**

Si informa che presso quest’ufficio possono essere espletati tirocini formativi teorico-pratici in affiancamento a magistrati con le modalità di accesso e di attuazione che qui di seguito si specificano.

Ai sensi dell’art. 73 d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito in legge 9.8.2013, n. 98, per una sola volta, per i laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano conseguito il punteggio non inferiore a 105/110 e una media almeno di 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo e che non abbiano compiuto i 30 anni di età, per la durata complessiva di 18 mesi.

L’istanza va presentata presso la Segreteria amministrativa di quest’ufficio utilizzando l’apposito modulo che è possibile estrarre nel sito web della Procura della Repubblica di Siracusa (<http://www.procurasiracusa.it/>) e consegnata due volte l’anno, nel periodo compreso fra il 1 novembre e il 1 dicembre di ogni anno, con colloquio da fissare entro il 15 dicembre e inizio il 15 gennaio dell’anno seguente e fra il 1 maggio e il 1 giugno di ogni anno, con colloquio da fissare entro il 15 giugno e inizio il 15 luglio. La stessa dev’essere indirizzata al Procuratore della Repubblica di Siracusa con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Anche in base alla convenzione stipulata dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Antonino Galati presso l’Università di Catania con la Corte di appello, ai sensi dell’art. 37 comma 4 della legge n. 111 del 2011 e dell’art. 73 legge n. 98 del 2013.

Alla scadenza del termine il Procuratore, eventualmente coadiuvato da magistrati dell’ufficio, fissa un colloquio con i candidati finalizzato a valutare l’idoneità soggettiva allo svolgimento del tirocinio in Procura. L’esito del colloquio viene comunicato ai candidati via email. Tale forma di comunicazione viene adottata in tutti i casi in cui il candidato o lo stagista debba ricevere informazioni dalla Procura.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. Verrà rilasciata un’attestazione della frequenza del tirocinio.

All’esito dell’ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate col magistrato affidatario.

L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11 dell’art. 73 legge n. 98 del 2013, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

I Tirocinanti sono tenuti a rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario e a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza.

Il Coordinatore dei tirocinanti è il procuratore aggiunto dott. Fabio Scavone.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto, in particolare alla cancelliera dott.ssa Simona Nocito (telefono 0931.752605; simona.nocito@giustizia.it).

**MANSIONARIO DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE IL TIROCINIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA**

Oltre alla partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione decentrata previsti specificamente per i tirocinanti, gli stessi possono partecipare ai corsi di formazione decentrata previsti per i magistrati in tirocinio.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo sono assegnati ad un magistrato affidatario per svolgere le seguenti attività: 1) attività preparatorie dell’udienza, studio dei fascicoli e assistenza al magistrato affidatario anche in udienza; 2) verifica dell’esatta trasmissione da parte della segreteria di tutti i fascicoli delle udienze; 3) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali di udienze, provvedimenti, scritti difensivi e quant’altro); 4) preparazione, previa discussione col magistrato affidatario della scheda del procedimento in cui sono sintetizzati l’oggetto dell’imputazione, le questioni preliminari e le principali questioni di fatto, in tema di prova e di diritto; 5) in udienza sotto la direzione del magistrato affidatario, esame delle questioni dibattute e resoconto delle attività svolte; 6) studio dei fascicoli, esame degli atti in senso cronologico e logico e predisposizione di una sintetica relazione; 7) predisposizione di una bozza di provvedimento, previsa discussione e studio degli atti col magistrato affidatario; 8) ricerche e approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali anche con l’uso degli strumenti informatici; 9) partecipazione ai corsi della formazione decentrata.

I tirocinanti partecipano, almeno due volte al mese, ad un’udienza dibattimentale, in relazione alla quale svolgono, su indicazione del magistrato affidatario: attività di ricerca – anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell’ufficio – delle fonti normative, della giurisprudenza e/o della dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi; attività di preparazione dell’esame o controesame di testi e imputati; studio delle prove raccolte in vista prima del compimento di attività integrative di indagine o dell’elaborazione di richieste ex art. 507 c.p.p. e successivamente in vista dell’elaborazione dello schema di requisitoria.

Nell’attività di tirocinio essenziale sarà la lettura e l’analisi delle sentenze difformi dalle richieste del pubblico ministero emesse dal giudice monocratico per le tipologie di reato individuate dal magistrato affidatario, con particolare riguardo ai reati per i quali è prevista l’udienza preliminare. All’esito di tale attività, e previa discussione con il magistrato affidatario, il tirocinante provvederà alla redazione di scheda di appello per la proposizione dell’eventuale impugnazione.

31 Ottobre 2016